



Tribunale di Sulmona

SI COMUNICA A:

Avv. CAMPESE UGO

FAX 0824315253 PRESSO AVV. UGO CALORE DI SULMONA

BENEVENTO

n. tel

n. fax:

Sezione 01 - c/o Tribunale

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 164/2011

Giudice: MARSELLA CIRO

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale	LAMBERTI ROCCO Avv. SCIUBA LANDO
Attore (altro)	LAMBERTI MARIA PIA Avv. SCIUBA LANDO
Convenuto principale	LAMBERTI ASSICURAZIONI E C. DI LAMBERTI ROCCO SAS Avv. CAMPESE UGO

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Sulmona 04/05/2011

IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Anna Scuderi)



**TRIBUNALE DI SULMONA
IL PRESIDENTE**

Nel procedimento per sequestro conservativo instaurato da Lamberti Rocco e Lamberti Maria Pia – con ricorso depositato il 15.2.2011 ed allibrato al n.164/2011 – nei confronti della “LAMBERTI ASSICURAZIONI & C.” di Lamberti Rocco nato il 22 marzo 1868 – società in accomandita semplice” in persona del socio accomandatario, amministratore e legale rappresentante pro-tempore Rocco Lamberti;

- a scioglimento della riserva espressa all’udienza del 16.3.2011 ed esaminati gli atti e documenti di causa nonchè le istanze delle parti;
- premesso che Lamberti Rocco senior e Lamberti Maria Pia, siccome soci accomandanti titolari di quota rispettivamente pari al 30% ed al 20% del capitale sociale, hanno chiesto il sequestro conservativo in danno della s.a.s. convenuta, nella misura almeno del 60% del totale, delle somme che saranno corrisposte alla società medesima dalla Compagnia mandante, l’ALLIANZ Spa, a titolo di indennità di liquidazione del portafoglio aziendale, in seguito alla revoca in data 4.10.2010 del mandato agenziale: indennità da quantificarsi nell’importo tra € 250.000,00 ed € 300.000,00 ovvero nell’altro maggiore o minore che risulterà effettivamente dovuto; ciò sul presupposto che il Lamberti Rocco junior, quale amministratore della società, possa sottrarre l’importo anzidetto ed appropriarsene, così ledendo il diritto di essi ricorrenti al percepimento di quanto corrisposto dalla Compagnia, in proporzione delle rispettive quote di capitale sociale;
- rilevato che il filo conduttore del ricorso si dipana attraverso la prospettazione di tutta una serie di comportamenti illegittimi o comunque arbitrari tenuti dall’amministratore in dispregio della legge e/o dello statuto, l’ultimo dei quali costituito dall’approvazione da parte del medesimo in proprio favore, giusta assemblea del 22.12.2010, di compensi non dovuti; quadro che potrebbe essere completato dall’illegittima sottrazione ed appropriazione dell’importo di cui sopra;
- osservato che non sembrano riferibili alla società, quale autonomo soggetto giuridico, i comportamenti personali tenuti dall’amministratore in dispregio della legge e dello statuto sociale; ragione per cui si porrebbe, allora, un problema di garanzia da apprestarsi col proprio patrimonio da parte dell’amministratore suddetto, peraltro non evocato in giudizio;
- considerato che l’assunto pur abilmente svolto dai ricorrenti poggia sull’esistenza del diritto agli utili da dividere in proporzione della rispettive quote: diritto che non solo appare

indimostrato nell'"an" e nel "quantum", ma in ordine al quale si pongono seri dubbi, in quanto: a) l'intervenuto recesso "ad nutum" da parte della Compagnia fa presumere una situazione economica difficile per la società, dovuta alla certezza dei costi ed alla incertezza dei residui incassi; b) tale situazione di difficoltà è avvalorata dal fatto che l'amministratore ha dovuto chiedere ai soci - ex art.4 dello statuto - un versamento proporzionale alle rispettive quote sociali, avendo egli provveduto ad anticipazioni per complessivi € 11.304,70 (cfr. lettera 4.2.2011); c) non risulta ancora redatto il bilancio della società al 31 dicembre 2010 col rendiconto della gestione;

- considerato, ancora, come non sembri che per eventuali illeciti commessi dall'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni possa o debba rispondere la società - che sarebbe soggetto danneggiato e non danneggiante - a cui carico non possono per ciò solo adottarsi provvedimenti cautelari;
- considerato, altresì, che sussistono seri dubbi anche in relazione all'"an" e al "quantum" dell'indennità di liquidazione dovuta dalla Compagnia, dal momento che la Compagnia medesima, pur avendo precisato che il "conteggio dell'indennità di liquidazione sarà sviluppato secondo il disposto dell'art.2 bis terzo comma ANA" (lettera 4.10.2010), nulla ha comunicato ufficialmente circa l'esistenza ed eventualmente la misura di un credito della s.a.s. a tale titolo; e dovendosi, eventualmente vagliare il complessivo rapporto di dare-avere tra mandante ed agente;
- ritenuta, pertanto, l'insussistenza del "fumus boni iuris";
- ritenuta, altresì, l'insussistenza del "periculum in mora", dal momento che la paventata illegittima sottrazione di somme di pertinenza della società da parte dell'amministratore costituisce l'oggetto di una mera congettura o illazione da parte dei ricorrenti, non adeguatamente supportata; sottrazione di cui risponderebbe in ogni caso, a titolo personale, l'amministratore medesimo, non evocato in giudizio e della cui situazione patrimoniale nulla è dato sapere;
- ritenuto, infine, che la natura e particolarità della causa nonché la condizione personale delle parti giustificano la compensazione delle spese processuali;
- visti gli artt.669 sexies e seppie c.p.c.,


RESPINGE

il ricorso e compensa le spese processuali.

Si comunichi.

Sulmona 4 maggio 2011.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Anna Schiavari)



COMUNICATO

Il Presidente
Dott. Ciro Marsella

